

(N. 1444)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIUGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1985

Modificazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, recante riconoscimento giuridico dei quadri intermedi

ONOREVOLI SENATORI. — Nel testo della legge 13 maggio 1985, n. 190, il legislatore è involontariamente incorso in un errore di cui è stato dato atto nella stessa discussione presso la Commissione lavoro del Senato in sede deliberante (v. intervento del rappresentante del Governo a pagina 33 del resoconto delle sedute delle Commissioni n. 347 del 23 aprile 1985, che, ad onor del vero, ha tentato di forzare l'interpretazione della norma, come si dirà in seguito, ma con risultati non rassicuranti).

L'articolo 6 della legge fa riferimento alla assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 1, mentre l'intenzione del legislatore, come risulta dal progetto originario, era di fare riferimento all'articolo 2. Infatti, l'articolo 6 era contenuto, come articolo 5, nel disegno di legge del Governo (atto Camera n. 2030), il quale iniziava dall'attuale articolo 2.

La mancata correzione di tale errore comporta però una grave conseguenza, che è la modifica *in peius* dell'articolo 13 dello statuto dei lavoratori. Infatti, l'articolo 6 dispone una regola più elastica per le promozioni alle categorie superiori, ma non v'è ragione per estendere la stessa alle categorie degli impiegati ed operai.

Va inoltre tenuta presente la difficoltà applicativa che nascerebbe dal fatto che, nella maggior parte dei settori, le categorie degli impiegati ed operai sono oggi classificate unitariamente, per cui il passaggio da operaio a impiegato risulta impossibile o di difficile individuazione. A sua volta, la surricordata affermazione del rappresentante del Governo, secondo la quale l'articolo 6 « deve intendersi esteso anche all'articolo 2 », non corregge la svista, risultando anzi come un argomento puramente tautologico.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

L'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi ».